

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto

N del 22/10/2015 Prot.: 0023280 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

93280

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge relativo a: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"
(progetti di legge abbinati nn. 67 – 43 – 57)

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge licenziato dalla Commissione a maggioranza, modificato nel titolo e nel testo nella seduta del 21 ottobre 2015. Testo elaborato dalla Commissione sulla base dei tre progetti di legge abbinati relativi a:

- **pdl 67** d'iniz. della Giunta regionale: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";
- **pdl 43** d'iniz. del consigliere Berlatto: "Norme per l'istituzione del servizio di vigilanza ambientale della Regione del Veneto";
- **pdl 57** d'iniz. dei cons.ri Giorgetti, Barison e Donazzan: "Riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e istituzione del dipartimento di polizia locale regionale presso l'Arpav".

Distinti saluti.

Il Presidente
Marino FINOZZI

UFFICIO POLITICHE ISTITUZIONALI

Il Dirigente

Alessandro Rotta

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

Politiche istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Politiche istituzionali, politiche dell'Unione europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione)

Testo unificato dei progetti di legge nn. 67 – 43 – 57 relativo a:

“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

Testo predisposto ai sensi dell'art. 63 e licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei:

pdl 67 d'iniz. della Giunta regionale: “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;

pdl 43 d'iniz. del consigliere Berlato: “Norme per l'istituzione del servizio di vigilanza ambientale della Regione del Veneto”;

pdl 57 d'iniz. dei cons.ri Giorgetti, Barison e Donazzan: “Riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e istituzione del dipartimento di polizia locale regionale presso l'Arpav”.

Licenziato il 21 ottobre 2015 nella seduta n. 14 con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	46	28		18
Maggioranza richiesta	24			

Relatore in Aula: il consigliere Marino FINOZZI

Correlatore in Aula: il consigliere Stefano FRACASSO

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

Relazione

Relatore : il consigliere Marino FINOZZI

Illustre Presidente, Egregi Colleghi

Il tema della riforma della governance locale ha assunto particolare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Riforma Delrio), recante "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

La legge Delrio detta i principi per un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, in particolare, la ridefinizione dell'assetto delle Province, nonostante la disciplina ivi contenuta si autodefinisca "transitoria" in attesa dell'approvazione della riforma costituzionale sul bicameralismo perfetto e sul titolo V, finalizzata tra l'altro alla definitiva soppressione delle Province (A.S. 2613).

Il legislatore statale configura le Province quali enti di secondo livello, definendole quali "enti territoriali di area vasta", titolari di funzioni fondamentali espressamente individuate.

Con riguardo alle altre funzioni, non fondamentali, attualmente esercitate dalle Province, la legge prevede un processo di riordino, individuandone tempi e modalità.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 91 e 92, dell'articolo 1, della citata legge, in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto l'Accordo tra Stato e Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, ed è stata altresì raggiunta l'intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, la cui pubblicazione in GU è avvenuta il 12 novembre 2014.

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha seriamente compromesso il processo di attuazione della legge Delrio: da un lato, infatti, ha introdotto rilevanti tagli ai bilanci degli enti territoriali, pregiudicando irrimediabilmente il principio della necessaria corrispondenza tra funzioni da riallocare e risorse; dall'altro lato, ha posto a carico delle Regioni il costo del personale provinciale in sovrannumero adibito alle funzioni non fondamentali.

La situazione è divenuta ancor più grave a seguito dell'entrata in vigore del recente DL n. 78/2015 (c.d. Decreto enti locali) e della bozza di decreto legislativo in materia di politiche del lavoro, che hanno previsto rispettivamente il passaggio in via residuale della polizia provinciale nell'organico dei comuni (art. 5 DL 78/2015) e un riordino dei Centri per l'impiego che impegna le Regioni a stipulare una convenzione con il Ministero per la riorganizzazione di tali servizi

che, secondo l'impianto proposto, dovrebbero passare alle Regioni (art. 15 DL 78/2015 e artt. 11 e 18 della bozza di decreto legislativo).

La legge di conversione del Decreto n. 78/2015 (Legge 6 agosto 2015 n. 125) introduce talune modifiche sia in ordine al riordino delle funzioni di polizia provinciale sia in materia di politiche attive del lavoro e contiene una previsione sanzionatoria di rilevante impatto per l'Amministrazione regionale, previsione che ricollega, alla mancata adozione entro il 31 ottobre 2015 delle leggi regionali di riordino, l'obbligo per le Regioni di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 (ed entro il 30 aprile per gli anni successivi), a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Venezia le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, che saranno determinate con DM da adottarsi entro il 31 ottobre (cfr. art. 7, comma 9 quinquies, decreto).

La presente proposta discende dal coordinamento, effettuato in Prima commissione consiliare, del testo del disegno di legge n. 67 con le proposte n. 43 e n. 67 e con gli emendamenti presentati ed accolti dalla Commissione.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge, che prevede il riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e con il coinvolgimento delle autonomie locali nella forma dell'acquisizione dei pareri di competenza dell'Osservatorio e del Consiglio delle autonomie.

L'articolo 2 "Funzioni delle province" stabilisce al primo comma che le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi successivi contengono disposizioni in materia di risorse umane.

Inoltre la disposizione stabilisce che il personale provinciale che all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

Segue la previsione con cui si stabilisce che le norme contenute nell'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di Stabilità 2015) nonché i successivi provvedimenti attuativi (il riferimento, in particolare, è alle previsioni contenute nel Decreto ministeriale recante i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale provinciale in sovrannumero, in corso di pubblicazione) non trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 3 prevede che la neo costituita Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

Il secondo comma inoltre prevede l'attribuzione alla Città metropolitana di Venezia di tutte le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province ai sensi dell'articolo 2.

Infine, il terzo comma contiene il riconoscimento della facoltà, per il legislatore regionale, di conferire alla Città metropolitana ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, secondo quanto previsto dal articolo 1, comma 46, della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 4 contiene una disposizione dedicata alla Provincia di Belluno, stabilendo che la medesima Provincia esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province dall'articolo 2.

L'articolo 5 contiene una disciplina transitoria delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle Province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro". In particolare, si prevede che, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

Con riguardo al medesimo arco temporale, la disposizione prevede l'affidamento in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia della responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale e la garanzia del finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali. Si demanda inoltre ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia con riguardo al medesimo biennio 2015 e 2016.

La norma infine prevede la riorganizzazione, ad opera della Giunta regionale, della rete dei servizi pubblici e privati accreditati, anche alla luce dei processi di riforma in corso.

L'articolo 6, in recepimento della normativa nazionale, stabilisce che le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e una proposta, soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, volta al riordino delle società, degli enti strumentali e delle agenzie di ambito provinciale o sub-provinciale.

L'articolo 7 contiene una disposizione relativa al "Monitoraggio", finalizzata a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, con la quale si attribuisce alla Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di riordino, il compito di presentare alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

L'articolo 8 "Disposizioni transitorie" mira a garantire la piena continuità dei servizi erogati, stabilendo che la Città metropolitana di Venezia e

le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

Il secondo comma prevede inoltre che, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, spettino alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" le funzioni consultive al primo attribuite dalla legge.

Segue l'articolo 9 "Disposizioni finali" che disciplina le modalità organizzative correlate al processo di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo che, nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, siano definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della legge.

La norma stabilisce altresì che, per l'anno 2015, la Regione assicuri la copertura del costo del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

Con riferimento agli anni 2016 e 2017, si prevede un finanziamento per la copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, quantificato in misura non superiore a 40.000.000,00 di euro annui.

Nel corso dell'esame in Commissione il testo è stato emendato, stabilendo, in particolare, che il personale delle province adibito a funzioni non fondamentali – con esclusione di quello adibito a funzioni di polizia, soggetto a speciale disciplina, – venga trasferito alla Regione e sia da questa distaccato alle province stesse, con oneri a carico della Regione.

E' stato inoltre prevista l'eventualità, in modo da recepire le esigenze che avevano suggerito la presentazione delle proposte n. 43 e n. 57, che la Giunta presenti disegni di legge volti al riordino di specifiche funzioni in relazione a sopravvenute esigenze organizzative, oltre che disegni di legge e provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge.

L'articolo 10 "Norma finanziaria" contiene due previsioni: la prima riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2, quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015; la seconda riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017.

Infine, l'articolo 11 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima commissione nella seduta n. 14 del 21 ottobre 2015 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Indipendenza Noi Veneto, il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per il Veneto, il Veneto del Fare-Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle.

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

3. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie garantite dalla Costituzione e dallo Statuto.

4. In coerenza con l'articolo 14 dello Statuto regionale e con gli indirizzi emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la Regione può individuare con apposita legge e di concerto con gli enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio.

5. Tutte le decisioni che saranno assunte dalla Regione in relazione ai commi da 1 a 4, dovranno ottenere preventivo parere da parte della Conferenza delle autonomie locali e dell'Osservatorio regionale.

Art. 2 - Funzioni delle province.

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle di vigilanza e controllo, correlate alle funzioni medesime.

2. Il personale provinciale che all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)" e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana di Venezia.

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 4 - Funzioni della Provincia di Belluno.

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

Articolo 6 - Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di servizi di

rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la proposta di riordino di cui al comma 1, anche integrandola.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge che prevede le modalità e i tempi di soppressione degli enti di cui al presente articolo, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 7 - Monitoraggio.

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Art. 8 - Disposizioni transitorie.

1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

Art. 9 - Disposizioni finali.

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.

2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di 28.256.000,00 di Euro.

3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in misura non superiore a 40.000.000,00 di Euro annui.

4. Le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della Città metropolitana di Venezia riallocate nella dotazione organica regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi separati, destinati esclusivamente a tale personale, per il finanziamento delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento accessorio.

5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle Province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.

6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta allocato nei ruoli delle Province e della Città metropolitana di Venezia e viene utilizzato, fino alla cessazione del servizio, dagli stessi enti per l'esercizio delle medesime funzioni, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di "ufficiale di polizia giudiziaria" e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all'articolo 2 comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

8. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui alla presente legge, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:

- a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" del bilancio di previsione 2015;
- b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015;
- c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015;
- d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-covenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2015;
- e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015;
- f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:

- a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-covenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017;
- b) per euro 35.300.000 con le risorse allocate nell'Upb nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'Upb U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	5
Art. 2 - Funzioni delle province.....	5
Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana di Venezia.....	5
Art. 4 - Funzioni della Provincia di Belluno.....	6
Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro	6
Art. 6 - Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia.....	6
Art. 7 - Monitoraggio.....	7
Art. 8 - Disposizioni transitorie.	7
Art. 9 - Disposizioni finali.....	7
Art. 10 - Norma finanziaria.....	8
Art. 11 - Entrata in vigore.....	8